



CITTÀ DI ALBENGA

(Provincia di Savona)

AREA SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE
UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

IL DIRIGENTE

AVVISO PER GLI OPERATORI SU AREE PUBBLICHE

Avvio d'ufficio del procedimento di rinnovo delle concessioni su aree pubbliche di commercio, di attività artigianali, di somministrazione alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici in scadenza al 31.12.2020.

Con il presente avviso si comunica l'avvio d'ufficio del procedimento, ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990 s.m.i. , nei confronti dei titolari di concessioni di commercio e di altre attività economico imprenditoriali su area pubblica.

Tale procedura viene avviata in relazione al rinnovo delle concessioni in scadenza al 31.12.2020, secondo quanto previsto dall'art. 181, comma 4bis, del Decreto Legge 19.05.2020, n. 34, come convertito dalla Legge 17.07.2020 n. 77.

L'Ufficio Commercio procederà alle operazioni di rinnovo delle concessioni sulla base della normativa vigente, in conformità alle disposizioni stabilite dalle Linee Guida, approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 25.11.2020, ed alle ulteriori disposizioni emanate dalle Regine Liguria con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1027 del 11.12.2020, che per opportuna conoscenza vengono allegate al presente avviso.

La verifica consisterà nel controllo del mantenimento dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, di verifica della regolarità contributiva.

Sono interessate dalla procedura di rinnovo le aziende titolari delle concessioni, sia che esercitino l'attività direttamente, sia che l'abbiano conferita in gestione temporanea ad altre aziende.

In caso di sussistenza dei suddetti requisiti la concessione sarà rinnovata fino al 31.12.2032, in caso di mancanza anche di uno soltanto dei sopracitati requisiti, l'attuale concessione in scadenza verrà revocata.

Questo Ufficio resta a disposizione per qualsiasi comunicazioni al riguardo si rendesse necessaria, telefonicamente al n. 0182 562253 - 248 oppure tramite posta elettronica : commercio@comune.albenga.sv.it.

Il presente avviso e l'allegato vengono pubblicati sul sito internet del Comune di Albenga dal 22.12.2020 al 30.06.2021, termine ultimo di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al presente avviso.

Albenga, li 22.12.2020



IL DIRIGENTE

Dott. Emanuele SCARDIGNO



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SETTORE COMMERCIO

ALLEGATO

OGGETTO: MODALITA' ATTUATIVE REGIONALI DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE IN SCADENZA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020, AI SENSI DELL'ART. 181, COMMA 4-BIS, DEL DL N. 34/2020, COME CONVERTITO DALLA L. N. 77/2020 E DELLE LINEE GUIDA DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO RESE CON DECRETO DEL 25/11/2020 E RELATIVO ALLEGATO "A".

Il Ministro dello Sviluppo Economico, con Decreto del 25/11/2020 e relativo allegato "A" ha emanato, ai sensi dell'art. 181, comma 4 bis del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, le linee guida finalizzate al rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio sulle aree pubbliche in scadenza entro il 31 dicembre 2020, di seguito denominate "*linee guida*".

La Regione Liguria, fatta salva l'integrale e pedissequa applicazione delle linee guida, alle quali si rimanda, ha integrato le stesse definendo le modalità di applicazione sul territorio ligure, al fine di armonizzare la loro applicazione con la vigente disciplina regionale del commercio su aree pubbliche, come di seguito esposto:

1. Il presente allegato riporta le modalità attuative regionali per i Comuni ai fini della disciplina dei procedimenti di rinnovo delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, come previsto all'art. 181, comma 4 bis del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 e s.m.i. ed in recepimento delle linee guida;
2. Sono oggetto di rinnovo le concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e posteggi isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012 con atti ad efficacia differita (trattasi dei rinnovi già rilasciati ai sensi della Legge Regionale 28 ottobre 2016, n. 24 e alle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 829 e n. 830 e n. 1081 del 2016); in quest'ultimo caso le originarie concessioni in scadenza il 31 dicembre 2020 non sono oggetto di rinnovo, divenendo efficaci, dal 1° gennaio 2021 i nuovi titoli abilitativi rilasciati in esito alle suddette procedure di riassegnazione per la durata prevista dai rispettivi bandi di gara.
3. Le suddette concessioni sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, a prescindere della forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea e previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionali, ove richiesti, di cui agli articoli 12 e 13 della L.R. 1/2007 e s.m.i., nel rispetto delle linee

guida e delle presenti modalità attuative. E' fatto espresso divieto al Comune di subordinare il rinnovo a condizioni e al possesso di requisiti diversi da quelli indicati nelle citate linee guida ministeriali, nelle presenti modalità attuative regionali e non espressamente previsti dalle stesse. Non è parimenti consentito l'aggravio ingiustificato del procedimento tramite richiesta all'interessato di documenti diversi ed ulteriori a quelli espressamente indicati nelle linee guida ministeriali e nelle presenti modalità attuative regionali, fatti salvi quelli necessari al Comune ai fini della scelta delle concessioni che l'interessato intende rinnovare qualora ne sia titolare in numero maggiore rispetto a quello previsto al punto 13.

4. Il Comune entro e non oltre il 31 dicembre 2020 provvede d'ufficio all'avvio del procedimento di rinnovo e verifica il possesso dei requisiti sotto elencati entro il 30 giugno 2021, termine previsto per la conclusione del procedimento di rinnovo delle concessioni.

Il rinnovo delle concessioni è subordinato al possesso alla data del 30 dicembre 2020 dei seguenti requisiti:

- di onorabilità ai sensi dell'art. 12 della L.R. 1/2007;
- professionali ai sensi dell'art. 13 della L.R. 1/2007, qualora questi ultimi siano richiesti per la tipologia di attività svolta;
- iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo.

Quest'ultimo requisito può non essere posseduto all'avvio del procedimento di rinnovo a condizione che sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività, consistenti in:

- malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
- gravidanza e puerperio certificati comunicati al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
- assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 della legge n. 104/1992 e dall'art. 42 del d.lgs. n. 151/2001;
- successione *mortis causa* in corso di definizione.

Le cause di impedimento possono essere invocate nel caso in cui l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale, oppure in caso di società di persone, qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

- possesso, alla data del 30 giugno 2021, della carta di esercizio e dell'attestazione annuale in corso di validità ai sensi dell'art. 36 bis delle L.R. n. 1/2007 e s.m.i.; giova rammentare, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1082 del 25 novembre 2016, che l'assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali contenuto nell'Attestazione annuale deve risultare dalla verifica dell'iscrizione all'INPS e all'INAIL (qualora quest'ultima sia dovuta) nei due anni solari precedenti a quello a cui l'Attestazione annuale si riferisce. L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.

5. In caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell'azienda intestataria delle concessioni da parte del titolare, il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva può essere comprovato mediante presentazione di istanza per la reinscrizione secondo le norme vigenti, entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Dal 1° luglio 2021 i Comuni che annoverino la casistica da ultimo menzionata sono tenuti a svolgere le necessarie verifiche presso le C.C.I.A.A. e l'eventuale esito negativo determina l'automatica revoca della concessione ottenuta in carenza del requisito.

6. Il rinnovo della concessione è subordinato all'esito positivo del procedimento amministrativo d'ufficio e non sono ammesse forme di rinnovo automatico della concessione che non derivino dal citato procedimento. Il procedimento deve in ogni caso rispettare le vigenti disposizioni circa l'utilizzo della telematica in ossequio ai principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, al fine di garantire le corrette forme di pubblicità alla procedura e consentire agli interessati la più agevole partecipazione al procedimento; il Comune, qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, può provvedere ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'Amministrazione medesima.
7. La Regione Liguria, preso atto del differimento dei termini procedurali ordinari per un massimo di sei mesi come disposto dalle linee guida in relazione all'attuale emergenza epidemiologica da Covid-19 e stante la scadenza ormai prossima delle concessioni e del termine ultimo per l'avvio dei procedimenti d'ufficio, indica come termine ultimo per la conclusione dei procedimenti di rinnovo delle concessioni il 30 giugno 2021; nelle more della conclusione delle procedure amministrative è comunque consentita all'interessato la prosecuzione dell'attività.
8. Le citate concessioni sono rinnovate, alle prescritte condizioni, fino al 31 dicembre 2032. Qualora all'esito della verifica del possesso dei requisiti previsti dalle linee guida e dalle presenti modalità attuative regionali., emergano irregolarità rispetto ai parametri prescritti, si procede alla revoca della concessione.
9. Qualora, in esito alle procedure di riassegnazione già effettuate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012 con atti ad efficacia differita (trattasi dei rinnovi rilasciati ai sensi della Legge Regionale 28 ottobre 2016, n. 24 e alle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 829 e n. 830 e n. 1081 del 2016) non siano state riassegnate tutte le concessioni di posteggio oggetto di selezione, le concessioni non riassegnate sono attribuite secondo le linee guida e le presenti modalità attuative regionali ai seguenti soggetti: operatori che non hanno conseguito la riassegnazione della concessione a causa della mancata presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, oppure per averla presentata tardivamente o con modalità non ammesse, a condizione che i predetti siano comunque in possesso dei requisiti prescritti.
10. Qualora, in esito alle procedure di riassegnazione, la concessione di posteggio sia stata assegnata a soggetto diverso dal precedente titolare, si applica l'art. 181, comma 4 ter del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 e s.m.i., specificando a tal fine che per *"operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione"* devono intendersi soltanto quegli operatori che non hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione oppure l'hanno presentata tardivamente o con modalità non ammesse.
11. Trattandosi di rinnovo di concessioni già esistenti, non è necessario l'espletamento di procedure selettive purché sia effettuata la verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti indicati dalle linee guida e dalle presenti modalità attuative regionali.
12. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni o organismi collettivi, la verifica del possesso dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali ove richiesti, viene effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 e dall'art. 13 della L.R. 1/2007 e s.m.i.;

13. Il numero massimo di concessioni di cui uno stesso soggetto può essere titolare, deve rispettare il seguente criterio:
- a) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare;
 - b) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare.
14. In attuazione dell'art. 181, comma 4 bis, la Regione Liguria ha definito con il presente provvedimento le modalità di rinnovo delle suddette concessioni, secondo le linee guida e sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio della Liguria e l'ANCI regionale.